

EDIZIONE AGGIORNATA
AL MAGGIO 2020



FRANCO ANGELONI

IL CODICE CIVILE SMART

Annotato con le normative complementari
articolo per articolo.

**Versione ottimizzata per la consultazione
analitica**

D I R I T T O **per** L' E C O N O M I A

FRANCOANGELI

Informazioni per il lettore

Questo file PDF è una versione gratuita di sole 20 pagine ed è leggibile con



La versione completa dell'e-book (a pagamento) è leggibile con Adobe Digital Editions. Per tutte le informazioni sulle condizioni dei nostri e-book (con quali dispositivi leggerli e quali funzioni sono consentite) consulta [cliccando qui](#) le nostre F.A.Q.



I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella homepage al servizio "Informatemi" per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità.

FRANCO ANGELONI

IL CODICE CIVILE SMART

**Annotato con le normative complementari
articolo per articolo.**

**Versione ottimizzata per la consultazione
analitica**



FRANCOANGELI

Nel volume, il simbolo * richiama l'attenzione dell'interprete sulla vigenza di un decreto legge non ancora convertito che ha modificato la normativa in corrispondenza della quale lo stesso è collocato, del quale vengono successivamente riportati gli estremi. Il medesimo simbolo è collocato in corrispondenza della citazione del decreto legge che ha disposto le modifiche. Il medesimo simbolo richiama anche l'attenzione dell'interprete sulla probabile imminente modifica di una normativa in corrispondenza della quale il simbolo è collocato.

Edizione aggiornata al 24 maggio 2020

Nel caso in cui si rilevassero eventuali refusi, è possibile segnalarli all'Autore inviando una e-mail all'indirizzo di posta elettronica info@parerigiuridici.it. L'Autore prenderà in considerazione tempestivamente le varie segnalazioni ricevute.

Grafica della copertina: Elena Pellegrini

ISBN: 9788835102533

Copyright © 2020 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it

PROFILO DELL'AUTORE

Franco Angeloni è professore ordinario di Diritto Civile nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Urbino. Espleta attività di consulenza in materia di diritto civile e commerciale, redigendo pareri anche in lingua inglese.

Pubblicazioni e *curriculum vitae* del Prof. Avv. Franco Angeloni sono consultabili visitando il relativo sito web all'indirizzo <https://www.parerigiuridici.it>.

CONTENUTO DELL'OPERA

L'opera, curatissima e ricca di **moltissime annotazioni**, contiene il testo del **codice civile aggiornato** e delle **normative complementari organicamente collocate all'interno del codice per consentirne l'immediata consultazione** senza dovere andare alla ricerca frammentaria delle stesse in altre partizioni dell'opera.

Nella presente versione dell'opera, **ottimizzata per la consultazione analitica**, le normative complementari sono riportate integralmente, ed è pertanto possibile effettuare ricerche anche nell'ambito di tali normative.

Nell'opera sono inoltre presenti dei **permalink** che consentono la consultazione del testo degli altri codici attualmente vigenti.

L'utente ha la possibilità di effettuare ricerche per parole chiave o per articoli del codice, nonché di evidenziare le parti di proprio interesse e aggiungere dei segnalibri per accedere rapidamente alle parti dell'e-book di proprio interesse.

L'opera avrà frequenti nuove edizioni per poter offrire con tempestività sia le modifiche del codice, sia quelle delle normative richiamate e riprodotte.

Nel realizzare *IL CODICE CIVILE SMART* abbiamo:

- riprodotto esattamente il testo delle disposizioni normative attualmente vigenti; abbiamo anche effettuato un'accurata ricostruzione di testi normativi emanati in epoche molto remote, nelle quali non erano disponibili le attuali tecniche informatiche di gestione degli aggiornamenti, offrendo all'utilizzatore del codice un testo ricostruito altamente attendibile, in quanto appunto frutto di approfondite verifiche delle molteplici normative che si sono succedute nel tempo disponendo, direttamente o indirettamente (si pensi, ad es., alle modifiche conseguenti ai frequenti mutamenti dei vari ministeri o a quelle relative alla transizione dalla forma di Stato monarchica a quella repubblicana), modifiche delle disposizioni normative che vengono consultate; quando lo abbiamo ritenuto necessario,

al fine di una migliore comprensione dei testi normativi attualmente vigenti, abbiamo riportato anche normative contenute in codici previgenti o abrogate, come nel caso, ad es., dei richiami ai previgenti codice civile del 1865 e codice di commercio del 1882;

- inserito sempre, anche per gli atti normativi che ne fossero privi, la numerazione dei vari commi di cui si compongono gli articoli degli atti stessi, prestando particolare attenzione a non computare (come invece fanno erroneamente altri autori), ai fini della numerazione dei commi, i commi soppressi, salvo ovviamente che nei casi in cui è stata la stessa autorità emanante l'atto normativo ad inserire una specifica numerazione dei commi; ciò anche in conformità ai criteri contenuti nella *Guida redazione degli atti normativi* emanata con la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 105 alla *Gazzetta Ufficiale, Serie Generale*, n. 101 del 3 maggio 2001, in attuazione di quanto previsto dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2001, n. 1/1.26/10888/9.92 (recante «*Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi*»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale, Serie Generale*, n. 97 del 27 aprile 2001. Abbiamo fatto un'eccezione esclusivamente nella riproduzione del testo vigente della Costituzione, in relazione al quale, anche in considerazione del ridotto numero degli articoli di cui si compone, abbiamo ritenuto di non effettuare la numerazione dei commi, che non era presente nel testo originario e non è stata introdotta dai successivi atti normativi modificativi. L'esatta numerazione dei commi assume fondamentale importanza per gli operatori giuridici che devono effettuare il richiamo ad uno o più commi di un determinato articolo di un testo normativo, ed il nostro codice evita che l'operatore debba perdere tempo nel contare i commi, con i potenziali rischi di errare nell'individuazione dell'esatto numero di uno o più commi ai quali intende riferirsi;

- prestato una particolare cura nell'effettuare richiami inseriti in corrispondenza dei vari articoli e delle altre partizioni in cui si articola il codice;

- inserito, in calce alle varie disposizioni normative in cui si articola il codice ed all'inizio dei titoli delle sue partizioni interne, il testo integrale o le parti maggiormente rilevanti degli atti normativi collegati, accuratamente selezionati, che, normalmente, in altre pubblicazioni, vengono asetticamente collocati in calce al codice stesso, ordinati sistematicamente per voci, evidenziate in corsivo, elencate in ordine alfabetico; in tale modo il codice contiene già al suo interno le disposizioni normative integrative dello stesso, senza la necessità, per il lettore, di andare a ricercare le disposizioni all'esterno del codice;

- utilizzato un linguaggio logico con simboli matematici (ad es. vengono utilizzati il simbolo \neq che indica una differenza rispetto ad un'altra disciplina, il simbolo \approx che indica una somiglianza rispetto ad un'altra disciplina, il simbolo Δ che indica che la disposizione detta una disciplina variabile, che dipende dalla disciplina dettata da altre disposizioni dalla stessa richiamate);

- inserito, ove ritenuto utile, sequenze normative che forniscono la struttura di un istituto o una griglia della disciplina alternativa delle varie fattispecie che possono verificarsi (come avviene, ad esempio, nelle annotazioni relative agli artt. 1599 e 1600 c.c.);

- effettuato un'accurata selezione delle normative richiamate o riprodotte (sia evitando di richiamare o riprodurre normative inutili e/o estranee alla materia, sia richiamando e riproducendo nuove normative solitamente non richiamate o riprodotte in altri codici);

- prestato particolare cura nell'effettuare i vari richiami di normative o la loro riproduzione, verificando la loro inerenza alla materia disciplinata, la loro utilità per l'interprete e la loro vigenza;

- effettuato frequenti aggiornamenti in esito alle varie modifiche del codice e delle normative richiamate e riprodotte, con precisione e tempestività.

Tale tecnica di redazione consente una immediata consultazione del codice, con l'immediato reperimento di discipline di secondo livello (ossia non derivanti da interpretazione letterale) o contenute in normative esterne al codice.

L'immediatezza della consultazione è ulteriormente esaltata dalle seguenti peculiarità:

1) l'utilizzatore del codice non deve saltare da una pagina all'altra ed avventurarsi nella selva delle normative complementari, che, negli altri codici, vengono collocate in coda al testo del codice civile, in quanto trova subito la normativa che gli interessa;

2) l'utilizzatore del codice comprende immediatamente, quando è necessario o utile, l'efficacia temporale della normativa consultata, che è riportata in ordine cronologico in calce alla normativa vigente, nel testo di volta in volta vigente dall'emanazione sino al momento della consultazione.

Nei casi in cui era opportuno abbiamo anche indicato, in corrispondenza delle normative riportate o richiamate, le date di inizio (e di fine) vigenza delle varie disposizioni normative.

In tale modo chi lo desidera può trovare immediatamente i testi normativi prevalenti.

Il codice realizza pertanto una ricodificazione ed una sistematizzazione dell'intero diritto civile, in quanto pone al centro della consultazione le disposizioni del codice civile, che sono come dei magneti che attirano e richiamano la normativa speciale esterna al codice, che non viene asetticamente collocata nel calderone delle leggi speciali o complementari ammassate senza criterio in coda al testo del codice civile, ma vive in simbiosi con le varie disposizioni del codice stesso, che, mutuando una terminologia aristotelica, costituisce il «motore immobile» del sistema.

Nell'opera opera sono stati inseriti anche dei *permalink*, ossia dei collegamenti che consentono a chi consulta il codice di collegarsi immediatamente, utilizzando un PC o uno smartphone con accesso ad Internet, al sito della banca dati *Normattiva* e di consultare il testo dell'atto normativo al quale si riferisce il *permalink* nel suo testo vigente nel momento in cui viene effettuata la consultazione.

I collegamenti sono stati inseriti (sia nel corpo del codice, sia alla fine stesso) per evitare di appesantire il codice con la riproduzione integrale di corposi testi normativi ulteriori rispetto a quelli che, per le loro parti fondamentali e, quando occorre, anche nel loro testo integrale, sono già stati riportati in corri-

spondenza dei vari articoli del codice. In tale modo viene consentito a chi vuole consultare la versione integrale di atti normativi non riportati ma semplicemente richiamati o riprodotti parzialmente di accedere rapidamente al loro testo integrale.

ANTEPRIMA DI ALCUNE PARTI DELL'OPERA

CAPO X

DEI LEGITTIMARI

V. anche l'art. 1²¹ l. 20 maggio 2016, n. 76 (recante «*Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*»), riportata all'inizio del titolo VI del libro I.

Sezione I. – *Dei diritti riservati ai legittimari*

C536. Legittimari. – 1. Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti.

2. Ai figli sono equiparati gli adottivi (304²; #304¹).

3. A favore dei discendenti dei figli, i quali vengono alla successione in luogo di questi (467 ss.), la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli.

V. l'art. 27¹ l. 4 maggio 1983, n. 184 (recante «*Diritto del minore ad una famiglia*»), ai sensi del quale «per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome».

Così l'art. 536 nel testo vigente dal 19 aprile 1942 al 19 settembre 1975:

«**536. Legittimari.** – 1. Le persone, a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione, sono i figli legittimi, gli ascendenti legittimi, i figli naturali e il coniuge.

2. Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.

3. A favore dei discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali».

Così l'art. 536 nel testo vigente dal 20 settembre 1975 al 31 dicembre 2012:

«**536. Legittimari.** – 1. Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi.

2. Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.

3. A favore dei discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali».

Così l'art. 536 nel testo vigente dal 1° gennaio 2013 al 6 febbraio 2014:

«**536. Legittimari.** – 1. Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti legittimi.

2. Ai figli legittimi sono equiparati gli adottivi.

3. A favore dei discendenti dei figli, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli».

C1333. *Contratto con obbligazioni del solo proponente.*

– 1. La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente (1236, 1268¹, 1272¹, 1273¹, 1936) è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata (1335) (+ 1322², 1987, ≈1712²).

2. Il destinatario può rifiutare (≈649¹, ≈1411³, #519, #1326⁵ ■) la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso (≈1926⁵).

Così l'art. 36 c. comm. 1882:

«**36.** 1. Il contratto bilaterale tra persone lontane non è perfetto, se l'accettazione non giunga a notizia del proponente nel termine da lui stabilito, o nel termine ordinariamente necessario allo scambio della proposta e dell'accettazione, secondo la qualità del contratto e gli usi generali del commercio. Il proponente può ritenere efficace anche un'accettazione giunta in ritardo, purché ne dia immediatamente avviso all'accettante.

2. Qualora poi il proponente richieda l'esecuzione immediata del contratto ed una preventiva risposta di accettazione non sia domandata, e per la qualità del contratto non sia necessaria secondo gli usi generali del commercio, il contratto è perfetto appena l'altra parte ne abbia impresa l'esecuzione

3. Sino a che il contratto non è perfetto, la proposta e l'accettazione sono revocabili; ma sebbene la revocazione impedisca la perfezione del contratto, tuttavia, se essa giunga a notizia dell'altra parte dopoché questa ne ha impresa l'esecuzione, il rivocante è tenuto al risarcimento dei danni.

4. Nei contratti unilaterali le promesse sono obbligatorie appena giungano a notizia della parte cui sono fatte».

C1350. *Atti che devono farsi per iscritto.* – 1. Devono farsi per atto pubblico (2699 ss.) o per scrittura privata (2702 ss.), sotto pena di nullità (1418², 2725²) (1338):

1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili (812^{1, 2});

2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto (978 ss.) su beni immobili, il diritto di superficie (952 ss.), il diritto del concedente e dell'enfiteuta (957 ss.);

3) i contratti che costituiscono la comunione (1100 ss.) di diritti indicati dai numeri precedenti;

4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali (1027 ss.), il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione (1021 ss.);

5) gli atti di rinuncia ai diritti indicati dai numeri precedenti;

6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico (971);

7) i contratti di anticresi (1960 ss.);

8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni (1571, 1572) (v. anche le normative richiamate in calce al presente articolo);

9) i contratti di società (2247 ss.) o di associazione (36 ss., 2549 ss.) con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;

10) gli atti che costituiscono rendite perpetue (1861 ss.) o vitalizie (1872 ss.), salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato (1871; v. anche la normativa richiamata in calce al presente articolo);

11) gli atti di divisione (713 ss., 1111 ss.) di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari;

12) le transazioni (1965 ss.) che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;

13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge (14, 47², 162, 163, 167, 348¹, 408^{1, 2}, 424³, 484, 519, 601 ss., 768-ter, 782^{1, 2}, 918², 1284³, Δ1351, 1372¹ + Δ1351, Δ1392, Δ1399¹, Δ1403¹, 1503³, 1543¹, 1751-bis¹, 1978¹, 2096¹, 2103⁵, 2125¹, 2233³, 2328^{2, 3}, 2333^{2, 3}, 2454 + 2328^{2, 3}, 2454 + 2333^{2, 3}, 2463²,

2500, 2504¹, 2506-ter⁵, 2521¹, 4, 2603¹, 2607², Δ2806, 2821¹, 2879¹, Δ2882²; 807, 808¹ c.p.c.; 237, 249, 328, 565², 852, 857¹, 864, 1027² c. nav.).

Sulla forma dei contratti e dei negozi giuridici v. anche le normative di seguito richiamate e riportate.

Contratti ed accordi della pubblica amministrazione

Sulla forma pubblica elettronica dei contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti v. l'art. 32¹⁴ d. lg. 18 aprile 2016, n. 50 (recante «*Codice dei contratti pubblici*»), ai sensi del quale «il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri».

Il successivo art. 32^{14-bis} d. lg. 18 aprile 2016, n. 50 dispone che «i capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto».

Sulla forma informatica (firma digitale, firma elettronica avanzata o firma elettronica qualificata) degli accordi di collaborazione tra le pubbliche amministrazioni v. l'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (recante «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*»), ai sensi del quale «a fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata,

ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *q*-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente».

L'art. 204² del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il d. lg. 18 agosto 2000, n. 267 (recante «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*») dispone che «i contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, e dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica».

L'art. 205-*bis*³ del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il d. lg. 18 agosto 2000, n. 267 (recante «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*») dispone che «i contratti di apertura di credito devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica».

Sulla forma scritta dei contratti dei quali sia parte una pubblica amministrazione v. artt. 16 e 17 r. d. 18 novembre 1923, n. 2440 (recante «*Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*»); artt. 63-88 e 93-102 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con l'art. 1¹ r. d. 23 maggio 1924, n. 827 (recante «*Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*»).

V. anche l'art. 208 d. lg. 18 aprile 2016, n. 50 (recante «*Codice dei contratti pubblici*»), che, nel suo testo vigente, è del seguente tenore:

«**208. Transazione.** – 1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

2. Ove il valore dell'importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 100.000 euro, ovvero 200.000 euro in caso di lavori pubblici, è acquisito il parere dell'Avvocatura dello Stato, qualora si tratti di amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno alla struttura, o del funzionario più elevato in grado competente per il contenzioso, ove non esistente il legale interno, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali.

3. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento.

4. La transazione ha forma scritta a pena di nullità».

Società fiduciarie

V. l. 23 novembre 1939, n. 1966 (recante «*Disciplina delle società fiduciarie e di revisione*»), consultabile al permalink <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-11-23;1966>; r. d. 22 aprile 1940, n. 531 (recante «*Norme per l'attuazione della legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1966, circa la disciplina delle società fiduciarie e di revisione*»), consultabile al permalink <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-04-22;531>; d. l. 5 giugno 1986, n. 233, convertito con l. 1° agosto 1986, n. 430 (recante «*Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria*»), consultabile al permalink <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1986-06-05;233>; d. l. 16 febbraio 1987, n. 27, convertito con l. 13 aprile 1987, n. 148 (recante «*Misure urgenti in materia di enti di gestione fiduciaria*»), consultabile al permalink <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987-02-16;27>; d. m. industria, commercio e artigianato 18 giugno 1993 (recante «*Istituzione di un elenco di esperti per l'affidamento di incarichi ispettivi presso società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione*»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale, Serie Generale*, n. 158 dell'8 luglio 1993; d.p.r. 18 aprile 1994, n. 361 (recante «*Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione*»), consultabile al permalink <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;361>; d. m. industria, commercio e artigianato 16 gennaio 1995 (recante «*Elementi informativi del procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione e disposizioni di vigilanza*»), pubblicato nel Supplemento ordinario n. 17 alla *Gazzetta Ufficiale, Serie Generale*, n. 29 del 4 febbraio 1995; d. m. sviluppo economico 31 marzo 2016 (recante «*Determinazione del compenso da corrispondere agli esperti di incarichi ispettivi presso le società fiduciarie e di revisione*»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale, Serie Generale*, n. 92 del 20 aprile 2016.

Sui termini dei relativi procedimenti v. d.p.c.m. 22 dicembre 2010, n. 272 (recante «*Regolamento recante individuazione dei termini superiori ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69*»), consultabile al permalink <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2010-12-22;272>; d.p.c.m. 22 dicembre 2010, n. 273 (recante «*Regolamento recante individuazione dei termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69*»), consultabile al permalink <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2010-12-22;273>.